

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 13/15 v.g.

N. 188/15 Rep.

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Vincenzo Colarieti Presidente

Francesca Mulloni Consigliere

Claudio Cerroni Consigliere

ha pronunciato nell'ambito del procedimento n 13/15 R.G. v.g. il seguente

DECRETO

Sul reclamo promosso ex art 26 L. F.

DA

società cooperativa per azioni,
corrente in Vicenza ed elettivamente domiciliata in Trieste presso
lo studio dell'avv. del foro di Trieste, ma
assistita e difesa dall'avv del foro di Vicenza
per procura di data 22-1-2015 in calce al reclamo depositato in
data 26-1-2015.

CONTRO

corrente in Pasiano di Pordenone (PN) ed
elettivamente domiciliata in Trieste presso il locale studio
dell'avv. del foro di Pordenone, ma rappresentata e
difesa dall'avv. del foro di Pordenone per procura
di data 24-2-2015 a margine della comparsa di costituzione
depositata in data 26-2-2015.

RECLAMATA

E

nella qualità di Commissario giudiziale ex art
163 LF della



RECLAMATO NON COMPARSO

Con l'intervento del PG in persona del Sostituto Procuratore Sciaviè dott. Carlo, il quale con nota depositata in data 3-4-2015 ha così concluso: <<Chiede il rigetto del reclamo>>

All'udienza camerale il procuratore della reclamante Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. ha così concluso: <<Voglia la Corte d'Appello di Trieste, in accoglimento dei motivi suesposti, previa rimessione in termini dell'odierna reclamante al fine di poter integrare i motivi di reclamo, accogliere il presente reclamo e annullare, revocare e/o dichiarare inefficace il provvedimento di scioglimento dei contratti bancari emesso dal tribunale di Pordenone oggetto della presente impugnazione (doc. 1); vittoria di spese ed onorari di causa.>>

Il procuratore della s.p.a. ha così concluso:<< In rito: Voglia Codesta Corte dichiarare inammissibile il reclamo avverso perché tardivo;

Nel merito: Voglia Codesta Corte rigettare tutte le richieste avversarie per le ragioni di narrativa.

Spese rifuise.>>

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con decreto depositato in data 18-12-2014 il Tribunale di Pordenone dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo richiesta dalla Santarossa s.p.a. con ricorso depositato in data 14-12-2014, disponendo lo scioglimento dei contratti in corso fra la debitrice concordataria e i suoi creditori.

Con reclamo ex art 26 LF depositato in data 26-1-2015, la creditrice impugnava la decisione del Tribunale chiedendone la revoca, per la quale si



affidava a quattro motivi di gravame, preceduti dalla richiesta di rimessione in termini per integrare le argomentazioni critiche. A tal proposito assumeva di non aver ricevuto, insieme alla notifica del provvedimento, avvenuta in data 14-1-2015, da parte del difensore della debitrice, due atti indispensabili per garantire il diritto alla difesa quali la proposta e il piano di concordato. Con il primo motivo deduceva l'illegittimità del decreto privo di qualsiasi riferimento all'indennizzo previsto dal secondo comma dell'art 169 bis LF.

Con il secondo riteneva inammissibile lo scioglimento del contratto di conto corrente attesa l'assenza di rapporti bilaterali, dovendo essere ancora eseguita la sola prestazione del debitore di restituire i finanziamenti erogati.

Con il terzo censurava l'interpretazione data dal Tribunale al criterio di scioglimento dei contratti predeterminato dall'art. 169 bis LF.

Con il quarto eccepiva la nullità del decreto per omessa integrazione del contraddittorio.

Con comparsa depositata in data 26-2-2015, si costituiva la debitrice reclamata s.p.a. eccependo in via preliminare la tardività del reclamo in quanto depositato ben oltre il decimo giorno dalla notifica, ad opera del difensore della stessa debitrice, perfezionatasi non già in data 14-1-2015, bensì in quella anteriore del 29-12-2014 mediante invio del provvedimento del Tribunale alla casella PEC della creditrice reclamante. Opponeva alla richiesta di rimessione in termine: la perfetta conoscenza della procedura fin dal suo esordio, con particolare riferimento ai contratti sciolti dal provvedimento impugnato,



circostanza desumibile dalla proposizione di altro reclamo avverso
la sospensione del rapporto contrattuale.

L'eccezione di tardività del reclamo è insuperabile.

Il dies a quo del termine per impugnare va individuato nella
notifica operata dalla debitrice concordataria in data 29-12-2014
(cfr doc 1 foglio 5 fascicolo reclamata), sulla quale non vi è
stata alcuna allegazione di irregolarità o inesistenza da parte
della destinataria odierna reclamante. La seconda comunicazione
del 14-1-2015 altro non è che la **conferma** della precedente
notifica (cfr doc 5 foglio 5 fascicolo reclamata), della quale
veniva informato il Commissario Giudiziale. L'idoneità soggettiva
della notifica ad attivare il termine breve non è neppure
contestata dalla reclamante, infatti appare indubitabile
l'interesse del debitore concordatario alla stabilità del
provvedimento giudiziario definitivo di scioglimento dei rapporti
contrattuali con i vari creditori titolari del diritto
all'impugnazione. Individuato il termine iniziale per proporre
impugnazione nel giorno 29-12-2014, la data di deposito del
reclamo è di gran lunga posteriore al termine finale dell'otto
gennaio 2015.

La richiesta di remissione in termini («La parte che dimostra di
essere incorsa in decadenze **per causa a lei non imputabile** può
chiedere al giudice di essere rimessa in termini») II comma art
173 c.p.s.) si fonda su presupposti neppure allegati dalla
reclamante. Infatti la causa del ritardo indicata nel ricorso
(nessa comunicazione della domanda di concordato, del piano ex
lett. e, comma II art 161 e della domanda di scioglimento del
contratto) non è intrinsecamente idonea ad impedire alla parte di



proporre l'impugnazione, poiché, con l'uso della normale diligenza, la creditrice avrebbe potuto consultare i menzionati documenti ed estrarne copia, recandosi tempestivamente presso la cancelleria del Tribunale depositaria degli atti in questione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla [redacted] avverso il decreto del Tribunale di Pordenone depositato in data 18-12-2014.

Condanna la banca reclamante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla reclamata costituita s.p.a. che liquida, d'ufficio in assenza di nota spese, nella somma complessiva di € 3.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e Cassa previdenziale come per legge.

Dichiara la sussistenza in capo alla reclamante delle condizioni per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002.

Così deciso in Trieste in data 4-3-2015.

Il pres. rel.
Vincenzo Colarieti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rossella Strani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 MAR 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rossella Strani

Firmato Da: STRANI ROSSELLA Emesso Da: POSTECUM CAZ Serial#: 11724

